Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»
Sottomisura 7.1 «Piani di tutela e di gestione dei siti di Natura 2000»

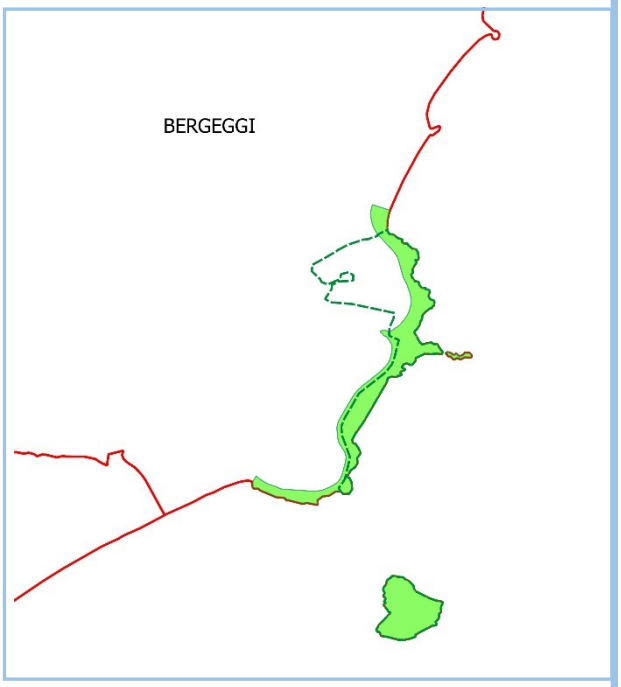

PIANO DI GESTIONE
DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE
DI BERGEGGI

Ente di Gestione:
Comune di Bergeggi (SV)

Int	QC	QI	Quadro Strategico e Progettuale

ALLEGATO 2 – Regolamento

Comune di Bergeggi.
Settore Area Marina Protetta, Riserva Naturale Regionale di Bergeggi

Coordinamento generale:
Comune di Bergeggi
Coordinamento tecnico-operativo
Davide Virzi – AMP Isola di Bergeggi
Luigi Minuto – DISTAV, UNIGE

Gruppo di lavoro:
DISTAV, UNIGE e CESBIN Srl
Aspetti naturalistici e botanici
Mauro Mariotti – DISTAV, UNIGE
Luigi Minuto – DISTAV, UNIGE
Chiara Bonifazio – DISTAV, UNIGE
Aspetti faunistici
Filippo Demicheli – CESBIN Srl
Fabrizio Oneto – CESBIN Srl
Dario Ottonello – CESBIN Srl
Fabiano Sartirana – CESBIN Srl
Aspetti cartografici
Chiara Bonifazio – DISTAV, UNIGE

Adottato con Deliberazione dell'Ente di Gestione n. del

Allegato n. alla DGR n. del

Regolamento della Riserva Naturale Regionale di Bergeggi

(Sovrapposto alla ZSC IT1323202 Isola Bergeggi – Punta Predani)

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: FINALITA' DEL PIANO

1. Il Piano di Gestione della Riserva Naturale Regionale di Bergeggi è lo strumento che si integra pienamente con l'omologo della ZSC IT1323202 Isola Bergeggi – Punta Predani per disciplinare e indirizzare la gestione, la valorizzazione e la fruizione del territorio protetto del Comune di Bergeggi.
2. Il Piano di Gestione riconosce secondo criteri di sostenibilità ambientale e di rinnovo delle risorse un fattore fondamentale per la conservazione e per il miglioramento dei valori naturalistici del territorio protetto; pertanto tutela tali attività e ne promuove lo sviluppo, individuando le modalità di esercizio più opportune in relazione alle differenti condizioni che si riscontrano localmente.

ARTICOLO 2: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1. Vista la piena sovrapposizione tra i territori della Riserva Naturale Regionale di Bergeggi e la ZSC IT1323202 Isola Bergeggi – Punta Predani, come indicato nell'art 2 del regolamento della ZSC, ogni piano, progetto, proposta di azione, intervento o attività (P/P/P/I/A) previsto all'interno del territorio protetto deve essere applicato uno "Screening" iniziale per valutare l'impatto che può avere su habitat e specie tutelate dalla Direttiva Habitat.
2. Sono soggetti a "Valutazione di Incidenza" appropriata i P/P/P/I/A che, secondo lo screening iniziale, possano essere ritenuti potenzialmente impattanti dall'Ente gestore e che interessano il territorio protetto.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza:
   a) progetti o interventi, anche non previsti dal Piano di Gestione ritenuti dall'Ente gestore necessari per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente del territorio protetto;
   b) piani, progetti o interventi di cui all'art. 8 comma 3 L.R. 28/09, nonché quelli espressamente indicati dai criteri, e indirizzi procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza approvati dalla Giunta regionale;
   c) progetti o interventi previsti espressamente da strumenti di pianificazione che abbiano superato positivamente la valutazione di incidenza, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite;
   d) interventi di manutenzione ordinaria della viabilità esistente, a condizione che non determinino rimaneggiamenti, danneggiamenti o depositi sulle aree esterne. Gli stessi non dovranno comportare impatti diretti o indiretti con qualsiasi ecosistema acquatico presente.
4. L'Ente gestore potrà stabilire, qualora lo ritenga opportuno, di avviare la procedura di valutazione di incidenza anche per interventi localizzati all'esterno della territorio protetto e compresi nel territorio del Comune di Bergeggi, qualora siano ritenuti suscettibili di produrre incidenze significative sulle specie e/o sugli habitat presenti nel Sito.

TITOLO SECONDO – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

ARTICOLO 3: DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DELLA FRUIZIONE

1. L'Ente gestore promuove la fruizione del territorio protetto a fini didattici ed escursionistici, curando il mantenimento dei sentieri di accesso. Favorisce inoltre l'esercizio di attività sportive in forme tali da non provocare danni e disturbo ad habitat e specie curando l'utilizzo delle spiagge del teritorio protetto.

2. L'Ente gestore, per la tutela degli habitat e delle specie, può limitare e/o interdire oppure stabilire condizioni particolari per gli accessi e le attività di fruizione in siti e periodi critici. Ad integrazione di questo articolo sarà redatto, in sintonia con il PDG della ZSC, uno specifico regolamento accessi come da scheda d'azione allegata al Piano di Gestione.

ARTICOLO 4: ATTIVITÀ SPORTIVE, ESCURSIONISTICHE E TURISTICHE

1. L'Ente gestore può autorizzare attività nel territorio della ZSC in forme tali da non provocare danni e disturbo ad habitat e specie. Ad integrazione di questo articolo sarà redatto uno specifico regolamento accessi come da scheda d'azione allegata al Piano di Gestione.

2. In generale, il transito nella ZSC è attuabile esclusivamente lungo gli appositi percorsi segnalati e allestiti dall'Ente gestore. L'abbandono del tracciato è consentito unicamente:

   a) agli operatori autorizzati per la gestione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;
   b) per attività di monitoraggio scientifico;
   c) agli agenti degli organi di vigilanza;
   d) ai partecipanti a visite guidate autorizzate dall'Ente gestore.

3. In caso di chiusura temporanea dei sentieri escursionistici per le finalità di cui all'art. 3 comma 2, l'accesso è sempre consentito ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma.

4. I cani devono essere condotti al guinzaglio, impedendo che arrechino disturbo alla fauna, e agli altri visitatori.

ARTICOLO 5: CAMPEGGIO

1. All'interno della RNR il campeggio non è consentito.

ARTICOLO 6: ATTIVITÀ TURISTICO-NATURALISTICHE

1. L'Ente gestore persegue e promuove nei confronti dei portatori di interesse operanti sul territorio di attività in ambito turistico, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

   a) favorire la conoscenza del territorio protetto;
   b) promuovere un uso consapevole della biodiversità in cui si vive l'esperienza turistica;
   c) educare al rispetto della natura promovendo una presenza consapevole dell'uomo sul territorio.

ARTICOLO 7: SISTEMAZIONI DEI VERSANTI

2. Le opere di sistemazione dei versanti sono da attuarsi, sempre previa valutazione di incidenza, in particolare nei casi in cui:

   a) sia dimostrata la relazione tra il dissesto e l'incolumità delle persone che frequentano la RNR e il suo immediato intorno;
   b) siano necessarie per garantire la conservazione di habitat e specie.

Le sistemazioni idrauliche e dei versanti ammissibili devono essere compatibili con le indicazioni tecniche e le normative di attuazione della vigente pianificazione di bacino, ed essere realizzate privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica, per il conseguimento di condizioni di naturalità; è fatta salva la possibilità di ricorrere a tecniche diverse, purché rese compatibili con la tutela dell'ambiente, nei casi in cui venga dimostrata l'inefficacia dei metodi di ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 8: EDIFICI E OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Nella RNR l'attività edilizia è disciplinata dal Piano Regolatore Generale del Comune di Bergeggi, nel rispetto delle previsioni del Piano di Gestione della ZSC e delle misure di conservazione approvate dalla Regione Liguria.
2. In tutta la RNR le eventuali nuove costruzioni devono essere limitate a quanto necessario al miglioramento all'esercizio di attività turistiche compatibili con la salvaguardia di habitat e specie; in congruenza con gli indirizzi e le finalità del Piano di Gestione e delle misure di conservazione.
3. È consentita la realizzazione di strutture quali staccionate, capanni, ricoveri utilizzati per le attività di ricerca e/o educazione promossi e/o sostenuti dall'Ente gestore e/o preliminarmente autorizzati dallo stesso.

ARTICOLO 9: RICOSTRUZIONE DI RUDERI

1. La ricostruzione di edifici in stato di rudere, purché documentati catastalmente e purché ne siano ancora visibili i muri perimetrali, è ammessa per lo svolgimento delle attività turistiche e per la realizzazione di manufatti di servizio finalizzati alla gestione della RNR.
2. La ricostruzione dovrà avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a quelli dell'edificio in stato di rudere, secondo quanto rilevato e comprovato con documentazione fotografica nella relazione di progetto del nuovo edificio.
3. Gli edifici ricostruiti dovranno avere lo stesso sviluppo in pianta e potranno avere la stessa volumetria di quelli preesistenti; quando non sia possibile documentare in modo certo l'entità del volume precedente, gli edifici ricostruiti avranno un solo piano fuori terra.
4. La richiesta di autorizzazione per la ricostruzione dovrà essere accompagnata da una perizia chirotterologica che ne attesti l'interesse o meno come rifugio per i chirotteri.

ARTICOLO 10: ATTIVITÀ SCIENTIFICA

1. L'Ente gestore promuove e aggiorna le conoscenze finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie presenti nella RNR con attività di ricerca e monitoraggio.
2. All'interno della RNR lo svolgimento di ricerche scientifiche sul campo potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comportanti prelievi di campioni vegetali o la cattura di esemplari animali è soggetto a preventiva autorizzazione dell'Ente gestore, previa valutazione di incidenza. Il soggetto autorizzato provvederà a fornire all'Ente gestore una copia di ogni tesi, lavoro tecnico-scientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzata.
3. I prodotti e i risultati delle ricerche promosse e finanziate dall'Ente gestore sono di sua esclusiva proprietà, fatta salva per gli autori la possibilità di diffondere i risultati a fini scientifici. In tali ricerche l'Ente gestore potrà assumere ruolo di supervisione ed indirizzo.

ARTICOLO 11: ATTIVITÀ DIDATTICHE, DIVULGATIVE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. L'Ente gestore promuove le attività didattiche e divulgative:
   a) svolgendo ed incentivando l'educazione ambientale indirizzata alla scuola dell'obbligo;
   b) promuovendo l'educazione ambientale in genere nell'isola e nei punti di attività turistica;
   c) incentivando le iniziative volte alla diffusione di una migliore conoscenza della territorio protetto e di una maggior sensibilità nei confronti degli habitat e delle specie presenti, anche individuando aree e percorsi tematici da destinare prioritariamente alle attività di educazione ambientale;
   d) sensibilizzando i visitatori sull'effetto di eventuali rifiuti lasciati nell'ambiente

ARTICOLO 12: FENOMENI CARSICI E PARETI ROCCIOSE

1. L'Ente gestore tutela i fenomeni carsici e le pareti rocciose della RNR in quanto possono costituire habitat di interesse comunitario o rifugio per specie di interesse comunitario.
2. L'Ente gestore promuove accordi con la Delegazione Speleologica Ligure finalizzati alla disciplina degli accessi delle grotte e allo studio e monitoraggio delle specie di interesse conservazionistico e scientifico.
3. L'accesso alle grotte non potrà interessare il periodo tra il 15 novembre e il 15 marzo, in coincidenza con il periodo di ibernazione dei chirotteri, fatti salvi gli accessi effettuati a fini di monitoraggio autorizzati dall'Ente gestore.
4. Le grotte non possono essere chiuse con modalità che non consentano il passaggio della fauna. La protezione degli ingressi delle grotte deve essere effettuata mediante grate, cancellate costituite da barre disposte orizzontalmente, alla distanza le une dalle altre di 150-200 mm, o con altre analoghe e idonee soluzioni.
5. L'accesso alle pareti rocciose e il loro eventuale utilizzo per l'arrampicata sportiva è interdetto.

ARTICOLO 13: FLORA

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di protezione della flora, nella RNR sono ammessi interventi sulla flora, al fine di salvaguardare la biodiversità nel territorio.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:
   a) a contenere i danni agli habitat e alle specie tutelate dalla RNR;
   b) all'eradicazione di specie alloctone invasive;
   c) ad impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio floristico;
3. L'Ente gestore approva i piani per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia. I piani sono accompagnati da una relazione tecnico scientifica.

ARTICOLO 14: INTERVENTI SULLA FAUNA

1. Nella RNR sono ammessi gli interventi sulla fauna, non costituenti attività venatoria, volti al raggiungimento e alla conservazione dell'equilibrio faunistico ed ecologico.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) a contenere i danni agli habitat e alle specie tutelate dalla RNR;

b) all'eradicazione di specie alloctone;

c) ad impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio faunistico;

3. L'Ente gestore approva i piani per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Faunistico Regionale dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia. I piani sono accompagnati da una relazione tecnico scientifica e sono sottoposti al parere preventivo dell'ISPRA.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti in accordo con gli Uffici competenti in materia di tutela del patrimonio faunistico, al fine di attuare il coordinamento delle misure adottate.

TITOLO TERZO – DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 15 DIVIETI

1. In tutta la RNR è vietato:

a) Accedere a settori o aree interdetti stabilmente o temporaneamente dall'Ente gestore.

b) Abbandonare i tracciati escursionistici segnalati da parte dei non aventi diritto.

c) Svolgere attività sportive o ludiche al di fuori del regolamento che possono causare danni agli habitat e alle specie oggetto di tutela.

d) Introdurre cani non tenuti al guinzaglio.

e) Praticare il campeggio libero.

f) L'accesso alle pareti rocciose e il loro eventuale utilizzo per l'arrampicata.

g) Edificare nuovi manufatti che comportano la riduzione/frammentazione/alterazione di habitat di interesse comunitario.

h) Costruire o ampliare impianti o edifici che non siano finalizzati all'esercizio delle attività turistiche fatti salvi i casi esplicitamente previsti dal Piano di Gestione nel quadro della regolamentazione dell'attività ricettiva e dei servizi della RNR; è consentito realizzare gli aumenti di volume necessari per adeguare gli edifici in uso agli standard igienici e abitativi correnti.

i) Realizzare linee elettriche sospese, posizionare piloni e tralicci, ad eccezione di quelli per le telecomunicazioni, e realizzare impianti fotovoltaici (ad eccezione degli impianti integrati nelle coperture degli edifici esistenti o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti). Sono fatte salve le richieste di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore Piano di Gestione.

j) Accedere alle grotte della RNR al di fuori delle modalità concordate dall'Ente gestore con apposito regolamento.

k) Raccogliere o danneggiare la flora spontanea; sono fatti salvi motivi di studio, previa acquisizione di autorizzazione per la raccolta da parte dell'Ente gestore. È in ogni caso vietata, salvo quanto consentito dalle norme nazionali e comunitario, la raccolta delle specie di interesse comunitario (comprese negli Allegati II, IV e V della Dir. "Habitat") e delle specie di interesse conservazionistico indicate nel Piano di Gestione.

l) Somministrare cibo alla fauna, anche con l'abbandono di alimenti sul territorio della ZSC.

m) Introdurre specie alloctone, sia per la decorazione di giardini pubblici sia in un contesto domestico.

ARTICOLO 16: VIGILANZA

1. La vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme in materia di biodiversità sul territorio della RNR è svolta dai soggetti di cui all'art. 19 della L.R. n. 28/09.

ARTICOLO 17: SANZIONI

1. Per le violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 bis del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000, ad eccezione delle violazioni di cui all'art. 21, comma 1, lettere h), i), j), k), l) e m), alle quali si applicano le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) della L.R. n. 28/2009.
2. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono esercitate dal Comune di Bergeggi.